

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

20 NOV. 2025

PS Antonio la
pubblicazione
pr IL PRESIDENTE REGGENTE DEL TRIBUNALE
dr. Giampiero Scoppa

Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati

Dr. Francesco P Feo Presidente

Dr. Francesca Reale Giudice

Dr.ssa Livia De Gennaro Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa
con

istanza N.441/2025 R.G. PU -

Motivi della decisione

letta la domanda presentata dal ricorrente di ammissione alla procedura di liquidazione
controllata ex artt. 66 e 268 e ss. di cui al d. lgs. n. 14 del 2019 e ss. modifiche (CCII);

ritenuto sussistere ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Napoli;

esaminata la documentazione allegata,

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 CCII sulla completezza e attendibilità
della documentazione depositata a corredo sulla domanda nonché sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

preso atto che i proponenti rientrano tra i soggetti rispetto ai quali, per natura,
dimensioni e caratteristiche, è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che dagli atti risulta che il proponente si trova in una situazione di
sovraindebitamento come definita dall'art. 2 lett. c) CCII;

tenuto conto che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII;

ritenuti soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

letto l'art. 270 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED] con sede in Napoli alla [REDACTED] codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle imprese di [REDACTED] codice R.E.A. n. [REDACTED]

nomina giudice delegato dott Edmondo Cacace

nomina liquidatori della procedura dott. Roberta De Mattheis già OCC;

ordina ai debitori il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità,

devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso in data 8.10.25

Il Giudice est.

dr.ssa Livia DE Gennaro

Il Presidente

dr. Francesco P Feo